



LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE

composta dai sig. magistrati

dott.	Domenico Tagliatela	Presidente
dott.ssa	Caterina Passarelli	Consigliere
dott.	Federico Bressan	Consigliere rel.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

ex art. 183 L.F.

nei procedimenti riuniti n. 223/2020 R.G. e 225/2020 R.G., promossi con separati atti di reclamo ex art. 183 L.F., da:

➤ procedimento n. 223/2020 R.G.:

OMNIA S.r.l., con sede in Padova (PD), Galleria delle Porte Contarine n. 4 I. 93, Codice Fiscale e P.I. 03298720289, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Padova al numero REA PD-304956, PEC: omniash@pecaruba.it, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante, sig. Renato Vanizzo, rappresentata e difesa dagli avv.ti Filippo Lo Presti e Massimo Fabiani in virtù di separata procura alle liti sottoscritta e autografata in originale e poi oggetto di digitalizzazione e firma digitale

proponente reclamante

nei confronti di:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, legale domiciliataria in Venezia, Palazzo Reale, Piazza San Marco n. 63;

opponente reclamata

UNO S.r.l., in persona dell'Amministratore Unico pro-tempore, con sede in Coregliaano (TV), via Vittorio Alfieri, codice fiscale, partita Iva e n. di iscrizione al Registro delle imprese di Treviso-Belluno 04953770262 e per essa (quale mandataria, giusto mandato speciale del 23 luglio 2018, in autentica del Notaio Giorgio Pertegato (Rep. 298.900 - Fasc. 32.036), registrato presso l'Agenzia delle



di Padova al numero REA PD-304956, PEC: amniiasrl@pecaruba.it, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante, sig. Renato Vanuzzi, rappresentata e difesa dagli avv.ti Filippo Lo Presti e Massimo Fabiani, in virtù di separata procura alle liti sottoscritta e autografata in originale e poi oggetto di digitalizzazione e firma digitale;

proponente reclamante nel procedimento n. 223/2020

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, legale domiciliataria in Venezia, Palazzo Reale, Piazza San Marco n. 63;

opponente reclamata

JUNO S.r.l., in persona dell'Amministratore Unico pro-tempore, con sede in Conegliano (TV), via Vittorio Alfieri n. [redacted], codice fiscale, partita Iva e n. di iscrizione, al Registro delle imprese di Treviso-Belluno 04953770262, e per essa (quale mandataria, giusto mandato speciale del 23 luglio 2018, in autentica del Notaio Giorgio Pertegato (Rep. 298.900 - Fasc. 32.036), registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Pordenone in data 24 luglio 2018 al n. 10.384 serie 1T), PRELIOS CREDIT SERVICING S.p.a., con sede in Milano, via Valtellina n. 15/17, codice fiscale, partita Iva e n. iscrizione al Registro delle imprese di Milano 08360630159, REA MI-1217580, in persona del procuratore, avvocato Paolo Cappa in virtù dei poteri conferiti con procura speciale del 1° agosto 2018, in autentica del Notaio Pasquale Matarrese di Milano (Rep. 138.892 - Racc. 74.554), registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Milano 2 in data 2 agosto 2018 al n. 42.098 serie 1T, rappresentata e difesa in virtù di procura speciale apposta su foglio allegato, ai sensi dell'art. 83, terzo comma, c.p.c., alla memoria in opposizione all'omologazione, dagli avv.ti Carlo Alberto Giovanardi, Valeria Mazzoletti e Cristiana Tognon, con domicilio eletto presso l'indirizzo di posta elettronica certificata valeria.mazzoletti@milano.pecavvocati.it;

opponente reclamata

nonché nei confronti di:

COMMISSARIO GIUDIZIALE del Concordato preventivo Omnia S.r.l. (C.P. 4/2018 del Tribunale di Padova), dott.ssa Chiara Marchetti, con studio in Padova, Piazzetta Conciaperti;

P.M. incaricato presso la Procura della Repubblica di Padova;

aventi ad oggetto: reclamo ex art. 183 L.F. avverso il decreto del Tribunale di Padova n. 578/2020, depositato il 22.1.2020, di rigetto della domanda di

5. Con decreto depositato in data 19.10.2018 il Tribunale dichiarava aperta la procedura di concordato preventivo fissando, ex art. 174 L.F., per l'udienza del 22.2.2019 l'adunanza dei creditori.

6. In data 28.5.2019, a seguito del differimento dell'adunanza, il Commissario Giudiziale depositava la Relazione ex art. 172 L.F. esprimendo parere favorevole alla proposta definitiva di [REDACTED] S.r.l. e, nello specifico, conclusivamente osservando in merito alla vantaggiosità della proposta concordataria rispetto alla prospettiva liquidatoria: *"la soluzione liquidatoria ipotizzata: da un lato consentirebbe una soddisfazione leggermente più elevata dei Creditori Ipotecari, ma solo in via ipotetica/in quanto, ad oggi, è molto difficile prevedere il numero di esperimenti d'asta necessari per arrivare a liquidare l'intero complesso e peculiare patrimonio immobiliare di Omnia; dall'altro consentirebbe di pagare solo parzialmente i Privilegi Mobiliari e non porterebbe alcuna soddisfazione ai Creditori Chirografari. Questo perché la convenienza della Proposta concordataria in commento è, altresì, rappresentata "per costruzione" dall'apporto di nuova finanza da parte dei Terzi Accollanti per l'importo di euro 1.600.000,00, da destinare al pagamento dei creditori chirografari. La Proposta di Concordato in esame, come rivista a seguito degli accertamenti del sottoscritto C.G., permetterebbe una soddisfazione pari al 2,93% ai creditori chirografari, che non vi sarebbe nell'ipotesi liquidatoria. Da ultimo occorre ricordare che [REDACTED] ha depositato nelle mani della scrivente una fidejussione a prima richiesta a garanzia del pagamento di tutti i Crediti Concordatari Certi e una fidejussione a prima richiesta a garanzia del pagamento dei crediti concordatari inseriti tra i Fondi Rischi. Tali fidejussioni, unitamente agli assegni circolari già depositati dalle sigg.re [REDACTED] e [REDACTED], assicurano il pagamento dei Creditori Sociali per l'importo "fisso" di euro 12.784.252,00, che, secondo la ricostruzione del C.G., corrisponde al pagamento del: 100% delle spese in prededuzione tramite finanza propria; 100% dei crediti garantiti da privilegi immobiliari fino a concorrenza del valore del bene a garanzia tramite finanza propria; 100% dei crediti garantiti da privilegi mobiliari seguendo l'ordine dei privilegi ex art. 2777 ss c.c. fino al pagamento dei contributi previdenziali tramite finanza propria; rimborso parziale secondo la Proposta di transazione fiscale ex art. 182-ter L.F. dei crediti tributari per la quota capitale tramite finanza propria (18,27%); 2,93% ai crediti rientranti nella Classe 1 (composta dalle sanzioni e dagli interessi relativi ai debiti tributari in transazione fiscale) tramite nuova finanza; 2,93% ai crediti rientranti nella Classe 2 (composta dai crediti privilegiati degradati in chirografo e dei chirografari ab origine) tramite nuova finanza; 2,93% ai crediti rientranti nella Classe 3 (costituita dalle fidejussioni prestate dalla debitrice) tramite nuova finanza. Per le ragioni più sopra esposte, a parere della Scrivente, la Proposta concordataria appare offrire, a tutt'oggi, la miglior soddisfazione per i Creditori, assicurando in tempi brevi (tre mesi dall'omologa) il pagamento di tutti i crediti certi. Diversamente, l'ipotesi liquidatoria - vale a dire quella fallimentare - appare caratterizzata da un elevato*



grado di incertezza, non solo in termini di esito della liquidazione del patrimonio immobiliare, ma anche in termini di tempistiche di vendita e di pagamento, che non potrebbero che essere considerevolmente più lunghi rispetto a quelli prospettati dalla società Ricorrente nella Proposta concordataria in commento”.

7. All'adunanza partecipava l'Agenzia delle Entrate eccependo l'inammissibilità della Proposta e riservandosi di esprimere il proprio voto, che successivamente esprimeva in senso sfavorevole.

8. In data 26.8.2019 il Commissario depositava il verbale sull'esito delle votazioni ex art. 178 L.F. e dava atto che la Proposta di concordato preventivo presentata da ██████████ s.r.l. aveva conseguito l'adesione della maggioranza dei creditori e delle classi:

9. In data 11.10.2019 ██████████ S.r.l. depositava il ricorso ex art. 180 L.F. chiedendo che il Tribunale, constatato il raggiungimento delle maggioranze richieste dagli artt. 177 e 178 L.F., nonché la regolarità formale della Procedura, omologasse il Concordato preventivo n. 4/2018 C.P.

10. In data 21.10.2019, l'Agenzia delle Entrate presentava opposizione all'omologa sulla base di quattro motivi, deducendo nello specifico:

a) con il primo motivo, l'inammissibilità della Proposta per la mancata previsione di un'esatta percentuale di soddisfazione dei creditori nel concordato in continuità in violazione all'art 186-bis L.F.: la Proposta concordataria di ██████████ prevede infatti un importo massimo fisso offerto ai creditori e prevede inoltre che laddove dovessero sopravvenire nuove esposizioni debitorie (comprese le eventuali perdite generate dalla continuità aziendale fino all'omologa) o venissero instaurati nuovi contenziosi contro la società entro la data di omologa del concordato, tali passività sopravvenute verrebbero soddisfatte attingendo dall'importo massimo messo a disposizione dai terzi accollanti, con l'effetto che la percentuale di soddisfazione del ceto chirografario andrebbe a ridursi proporzionalmente. Qualora, poi, i Fondi Rischi e quelli dei Debiti in contenzioso si rivelassero inadeguati e/o incapienti, ovvero emergessero debiti sopravvenuti (anche derivanti da contenziosi instaurati entro la data di omologa), la percentuale offerta ai creditori chirografari diminuirebbe proporzionalmente. Viceversa, qualora i Fondi non si dovessero tradurre in oneri effettivi, eventuali surplus costituirebbero un minor onere concordatario, con esclusivo beneficio dei terzi accollanti, pro quota tra loro. Tale previsione costituisce un'inammissibile fonte di incertezza, sia sulle tempistiche di pagamento dei crediti compresi in tali Fondi, sia sulla quantificazione del Fabbisogno Concordatario;

b) con il secondo motivo, l'inammissibilità della Proposta per la mancata destinazione ai creditori dei flussi della continuità aziendale, in violazione dell'art. 186-bis L.F.;

c) con il terzo motivo, il limite di durata dell'impegno di accollo dei finanziatori al 31.12.2019;

d) con il quarto motivo, possibili profili di contraddittorietà nel computo dei voti. Il Commissario giudiziale, infatti, avendo eseguito una rielaborazione del debito tributario oggetto della transazione fiscale, ha inserito la quota degradata in chirografo relativa all'Erario (pari a € 1.587.532,20) interamente nella Classe I "Crediti chirografari per transazione fiscale", come da allegato n. 26 alla relazione ex art. 172 L.F.; senonché dal confronto con i crediti indicati nel computo dei voti, la classe 2 non coincide, né risulta comprensibile come nella classe 1 a fronte di crediti ammessi per 1.587.532,20 quelli contrari siano 1.500.437,96.

11. Oltre all'Agenzia delle Entrate, in pari data (21.10.2019) proponeva opposizione all'omologazione anche la società **[redacted]** S.r.l. (che non aveva espresso il voto) e, per essa, la mandataria **Prelios Credit Services S.p.a.**, deducendo:

a) con il primo motivo l'inammissibilità della proposta concordataria in quanto oggettivamente producente l'effetto del trasferimento dell'intera azienda all'accollante **[redacted]** S.r.l. senza però prevedere un procedimento competitivo che permetta a tutti i terzi potenzialmente interessati di concorrere all'aggiudicazione, donde la violazione della disposizione inderogabile di cui all'art. 163-bis L.F.;

b) con il secondo motivo [corrispondente al secondo motivo dell'opposizione presentata dall'Agenzia delle Entrate] l'inammissibilità della proposta per violazione degli artt. 186-bis e 160, ultimo comma, L.F., in quanto, dovendo ritenersi la Proposta concordataria di **[redacted]** nella sostanza di natura liquidatoria, e dovendo pertanto farsi riferimento alle disposizioni che regolano il concordato liquidatorio, non risulta assicurata ai creditori chirografari la percentuale minima di soddisfazione prevista dall'art. 160, ultimo comma, L.F.;

c) con il terzo motivo [corrispondente al primo motivo dell'opposizione presentata dall'Agenzia delle Entrate] la violazione dell'art. 186-bis L.F. in considerazione della mancata previsione di un'esatta indicazione delle percentuali di soddisfazione dei creditori concordatari;

d) con il quarto motivo l'inammissibilità della Proposta, imponendosi ai creditori ipotecari un soddisfacimento in denaro in luogo della realizzazione del bene

vincolato alla garanzia, ottenendo la sua liberazione dal vincolo in violazione delle norme civilistiche e concorsuali e precludendo allo stesso la possibilità di beneficiare del maggior ricavo derivante dalla vendita del bene o, comunque, dal suo utilizzo in regime di continuità aziendale;

e) con il quinto motivo l'inammissibilità della Proposta sotto altro profilo, prevedendosi il degrado dei crediti ipotecari prendendo come base di riferimento, non già il valore di mercato dei beni ipotecati (e cioè gli immobili di proprietà di [redacted] S.r.l.), bensì quello attribuito a quei beni in ipotesi liquidatoria, nell'ambito di una vendita forzata o comunque concorsuale.

12. Il procedimento di opposizione incardinato a seguito dell'opposizione proposta dall'Agenzia delle Entrate - al quale era stato attribuito un autonomo n. di R.G. [segnatamente il n. 7211/2019] - veniva successivamente riunito al procedimento di omologa (al quale era stato invece attribuito il n. di R.G. [redacted]).

13. Con separate memorie avverso l'opposizione all'omologa, [redacted] S.r.l. replicava alle predette opposizioni insistendo per l'accoglimento della domanda di omologazione del concordato.

14. Con decreto n. 578/2020, del 22.1.2020, comunicato in pari data, il Tribunale di Padova ha:

➤ rigettato la domanda di omologazione presentata da [redacted] S.r.l. sulla base di due distinti profili di inammissibilità (come detto allegati in termini sostanzialmente sovrapponibili da entrambi gli opposenti), e segnatamente:

a) in quanto il pagamento offerto ai creditori non risulta stabilito in ragione di una proporzione certa della pretesa creditoria, ma calibrato su quanto messo a disposizione dai terzi e potenzialmente soggetto alle passività che medio tempore fossero insorte, non oggetto di specifica previsione nei rispettivi fondi rischi, ovvero in caso di insufficienza dei fondi stessi rispetto ai rischi già individuati; ciò in contrasto con la necessità che il debitore garantisca sempre e comunque ai creditori una percentuale che sia certa nella sua misura, rispondendo tale necessità all'esigenza di assicurare ai creditori la possibilità di richiedere la risoluzione del concordato per l'ipotesi in cui la percentuale assicurata non venga di fatto a realizzarsi. Nel caso di specie, l'aver fatto riferimento a una provvista "fissa" messa a disposizione dei creditori da parte dei terzi accollanti porta all'evenienza che il creditore possa ricevere un pagamento in misura inferiore a quanto stimato al momento della presentazione della proposta, senza, tuttavia, avere la possibilità di



data da destinarsi e, quindi, definitivamente, con successivo provvedimento del 2.4.2020, per il giorno 16.7.2020.

17. L'Agenzia delle Entrate si è costituita in entrambi i procedimenti di reclamo con memoria di costituzione depositata telematicamente il 10.3.2020, contestando le censure dedotte dalle reclamanti e riproponendo i motivi di opposizione rimasti assorbiti, chiedendo, quindi, il rigetto dei reclami.

18. ██████████ S.r.l. si è invece costituita il 6.7.2020 depositando un'unica memoria difensiva nel procedimento n. 223/2020 (al quale, come si dirà al successivo punto 25, era stato nel frattempo riunito il procedimento n. 225/2020) con la quale ha contestato la fondatezza delle censure sollevate dalle reclamanti e in particolare osservato:

- a) quanto al primo motivo di reclamo, che, contrariamente a quanto sostenuto dalle reclamanti, la Proposta di ██████████, non solo non garantisce ai creditori il soddisfacimento del loro credito nella misura indicata del 3%, ma, proprio per come è stata formulata, non consente neppure ai creditori di agire per la risoluzione del concordato preventivo laddove la percentuale di soddisfazione dei loro crediti dovesse ridursi a seguito del verificarsi degli eventi indicati nella Proposta, come correttamente rilevato dal Tribunale nel decreto di rigetto;
- b) quanto al secondo motivo, che la finalità dell'art. 186-bis L.F. è quella di tutelare, non già la continuazione dell'attività d'impresa in sé considerata, bensì i suoi creditori che, da un lato, non devono essere danneggiati dalla continuazione dell'attività aziendale e, dall'altro lato, devono poter trarre da tale continuità un vantaggio economico maggiore rispetto a quello che ricaverebbero dalla diversa ipotesi liquidatoria. Solo in quest'ottica si giustificano le disposizioni dell'art. 186-bis L.F. che prevedono l'analitica previsione di flussi, fabbisogni finanziari e coperture dei costi derivanti dalla continuazione dell'attività d'impresa, l'attestazione che la continuazione dell'attività d'impresa sia funzionale alla miglior soddisfazione dei creditori e la revoca del concordato preventivo nel caso di cessazione dell'attività o di sua evidente dannosità per i creditori. In definitiva, il concordato preventivo di Omnia non può essere considerato in continuità aziendale ai sensi dell'art. 186-bis L.F. in quanto: i) non vi è alcun nesso teleologico tra la soddisfazione offerta ai creditori e la prosecuzione dell'attività d'impresa di ██████████, la quale non incide in alcun modo sulla Proposta e sulla fattibilità del piano; ii) pur trattandosi di una proposta che prevede la continuazione diretta dell'attività da parte della proponente, i flussi che saranno generati dall'attività d'impresa non saranno in



alcun modo destinati ai creditori. Il concordato preventivo di [redacted] deve quindi essere considerato di natura liquidatoria e, conseguentemente, [redacted] avrebbe dovuto offrire ai creditori concordatari una percentuale di soddisfazione pari almeno al 20% dei loro crediti, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 160 L.F.

Ha altresì riproposto i motivi di opposizione dedotti nell'atto di opposizione all'omologa e concluso nei seguenti termini: *"Per le ragioni sopra esposte, [redacted] S.r.l., e per essa la mandataria [redacted] S.p.a., ut supra rappresentata e difesa, chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, respinta ogni contraria domanda, argomentazione e istanza, voglia: - rigettare i reclami ex art. 183 l. fall. proposti da [redacted] S.r.l. e da [redacted] S.r.l. per tutte le ragioni esposte nel presente atto e, conseguentemente, confermare il decreto n. 578/2020 reso dal Tribunale di Padova in data 22 gennaio 2020; - in ogni caso, rigettare l'omologazione del concordato preventivo di [redacted] S.r.l., con ogni conseguente provvedimento, per tutte le ragioni esposte nel presente atto e nella memoria in data 21 ottobre 2019 depositata da [redacted] S.r.l. nel procedimento di opposizione all'omologazione davanti al Tribunale di Padova; - condannare [redacted] S.r.l. e [redacted] S.r.l. al pagamento delle competenze e delle spese del presente procedimento".*

19. Nelle more della celebrazione dell'udienza, [redacted] S.r.l., con atto depositato il 3.4.2020 (quindi prima della costituzione di [redacted] S.r.l. nel procedimento di reclamo), ha dichiarato di rinunciare al reclamo e quindi chiesto che la Corte provveda a dichiarare l'estinzione del procedimento n. 225/2020 R.G., con integrale compensazione delle spese di lite, motivando la propria decisione sulla base delle seguenti considerazioni: a) a seguito dell'emergenza epidemiologica determinata dalla diffusione del virus covid19, la trattazione dell'udienza in origine fissata per il 2.4.2020 era stata rinviata a data da destinarsi; b) non era possibile alcuna ragionevole previsione in merito alla durata dell'emergenza sanitaria, né prevedere quando l'udienza sarebbe stata nuovamente fissata, né, ancor di più, prevedere le conseguenze che la grave crisi in atto avrebbe comportato sul mercato immobiliare, e cioè sul mercato di riferimento di [redacted] S.r.l.; c) in data 31.3.2020 era scaduto il termine dell'impegno che aveva assunto all'accollo dell'onere concordatario di [redacted] S.r.l., impegno che per le esposte ragioni non intendeva ulteriormente prorogare.

20. Con provvedimento in data 24.6.2020 il collegio ha disposto la riunione del procedimento n. 225/2020 R.G. al procedimento n. 223/2020 R.G. e la trattazione dell'udienza in forma scritta, concedendo termine alle parti ricorrenti fino alla data dell'udienza per il deposito di nota con la quale insistere per la trattazione della



D.L. 18/20", ha rinnovato fino al 31 ottobre 2020 la propria disponibilità all'accollo dell'onere del Concordato negli stessi termini già assunti e che risultavano scaduti, depositando a garanzia dell'adempimento del proprio impegno all'accollo del debito due fidejussioni bancarie a prima richiesta assoluta rilasciate da BPER Banca in data 13.7.2020;

➤ [redacted] S.r.l., infine:

a) con nota depositata il 15.7.2020 ha:

1. comunicato:

- la rinnovata disponibilità di [redacted] S.r.l. di accollarsi il pagamento dell'onere concordatario nella misura di € 12.300.000, garantito da due ulteriori fidejussioni bancarie a prima richiesta assoluta rilasciate da BPER Banca S.p.a.;
- l'adesione della medesima accollante alle difese svolte da Omnia nel procedimento di reclamo, pur avendo rinunciato al reclamo direttamente presentato;
- la propria presa d'atto della rinuncia alle difese e alle domande da parte della resistente [redacted] S.r.l., e per essa, quale mandataria, di [redacted] Credit Services S.p.a., e del conseguente venire meno dei motivi espressi in sede di opposizione ex art. 180 L.F. all'omologa del concordato [redacted] nel procedimento n. 6934/2019 R.G. Tribunale di Padova, riproposti nel giudizio di impugnazione del decreto di rigetto con memoria del 6.7.2020;

2. chiesto che la Corte, nell'assumere la decisione, non prenda in considerazione i motivi e le argomentazioni dedotti da [redacted] S.r.l. avendo questa espressamente rinunciato alle difese e alle domande,

b) con nota depositata il 20.7.2020, infine, ha preso nuovamente posizione in relazione a quanto dedotto dall'Agenzia delle Entrate – assunto unico contraddittore rimasto a seguito della rinuncia di [redacted] – contestandone la fondatezza e ha quindi concluso chiedendo che la Corte voglia accogliere il reclamo e omologare il concordato preventivo dalla stessa presentato non essendo stato richiesto, né necessitando, alcun provvedimento di natura esecutiva od organizzativa, nel quale solo caso sarebbe necessario disporre il rinvio al Tribunale.

22. Alla scadenza dei termini indicati nel decreto del 24.6.2020 la Corte ha trattenuto in decisione le cause riunite 223/2020 e 225/2020.

II

Ragioni della decisione.